

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE
ED ESTETISTA



Art. 1 - Attività soggette al presente regolamento
Le norme del presente regolamento si applicano, in ragione della L. 23.12.1970 n. 1142 per le attività di:

a) Parrucchiere (unisex uomo-donna)

Con tale terminologia si intendono le attività relative ai servizi di parrucchiere per uomo e donna, conseguenti al certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla C.P.A.

b) Barbiere

Con tale terminologia si intendono le attività per solo uomo, nella figura tradizionale del barbiere; conseguenti al certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla C.P.A.

Il presente Regolamento disciplina, in ragione della L. n. 1/90, l'attività di:

c) Estetista

Con tale terminologia si intendono tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti in base alle norme contenute nella legge n. 1/90.

Art. 2 - Svolgimento attività

Le attività di cui al precedente articolo, ovunque esercitate, in locali pubblici o privati anche a titolo gratuito, sono soggette al presente regolamento che ne disciplina lo svolgimento secondo le norme contenute nei successivi articoli. Il titolare dell'autorizzazione deve comunque consentire i controlli delle autorità competenti. E' comunque vietato l'esercizio di tali attività in forma ambulante.

Art. 3 - Domande autorizzazione nuovo esercizio

Coloro che intendono aprire un nuovo esercizio per svolgere una o più di una delle attività di cui all'art. 1, devono presentare domanda, su carta legale indirizzata al Sindaco.

La domanda deve contenere: il cognome e il nome del richiedente (e/o del legale rappresentante in caso di società), il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale, l'ubicazione dell'esercizio, nonché il tipo di attività che si intende esercitare. Se i locali sono posti o meno a pianterreno.

Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge n. 443/85, tali dati si dovranno riferire alla persona a cui è affidata, conseguentemente ad atto scritto, la direzione dell'impresa, e dovrà dimostrare altresì, il possesso della qualifica professionale.

Art. 4 - Allegati alla domanda

- 1) Certificato di qualificazione professionale del richiedente, rilasciato dalla C.P.A. della Provincia di Pisa;
oppure:
 - a) per società aventi requisiti della L. 443/85, certificato di qualificazione professionale della maggioranza dei soci partecipanti al lavoro;
 - b) per le società diverse da quelle di cui alla L. 443/85, certificato di qualificazione professionale di chi assume la direzione dell'impresa;
- 2) n° 3 planimetrie dei locali in scala 1:100;
- 3) Accertamento requisiti di sicurezza statica dei locali in caso non siano a pianterreno;
- 4) Contratto di locazione del fondo o dichiarazione di disponibilità dei locali, da presentare anche in fase successiva;
- 5) Per le società diverse da quelle previste dalla L. 443/85:
 - a) atto costitutivo della società;
 - b) atto dal quale risulta l'affidamento della direzione dell'impresa;
 - c) iscrizione Registro Imprese e Albo Artigiani;
- 6) Certificato di residenza - stato di famiglia.

Art. 5 - Attività diverse nello stesso locale

Per l'esercizio congiunto di più attività si intendono i tipi A-C e B-C di cui all'art. 1, in considerazione delle qualificazioni professionali riconosciute dalla C.P.A. e conseguentemente a norma dell'art. 9 della legge 1/90.

Esse possono essere esercitate sia da soggetti individuali in possesso di più requisiti professionali, sia da società di cui la maggioranza dei componenti dimostri il possesso dei requisiti di qualificazione professionali richiesti.

In una società con l'esercizio congiunto di più attività, se un socio, titolare di una delle qualifiche professionali indicate all'art. 1, recede, la società dovrà reintegrare tale qualifica, pena l'impossibilità di esercitare l'attività professionale ad essa relativa.

Le attività congiunte di parrucchiere ed estetista sono consentite soltanto se compatibili ai limiti derivanti dai rapporti con la popolazione residente, definite nell'art. 11.

I barbieri e parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente

per l'esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni di manicure intese come attività accessorie da fornire in via strettamente connessa all'esercizio di quella principale.

Art. 6 - Esercizi di parrucchiere esistenti

I titolari degli esercizi già esistenti alla data di adozione del presente regolamento, possono svolgere l'attività di parrucchiere di tipo a) di cui all'art. 1, purché in possesso dell'idoneità professionale, senza tener conto delle distanze e della densità di popolazione, e rispettando le indicazioni di cui all'allegato a).

In questi casi, l'autorizzazione di tipo a) viene rilasciata d'ufficio, su semplice domanda in carta legale da parte dell'interessato, purché tale richiesta sia inoltrata entro un anno dall'adozione del presente regolamento.

Il richiedente dovrà, entro cinque anni, adeguare i requisiti igienico sanitari.

Art. 7 - Trasferimento dell'esercizio

In caso di trasferimento della sede dell'esercizio, gli interessati dovranno presentare apposita domanda scritta in bollo, indirizzata al Sindaco contenente, oltre gli estremi dell'autorizzazione in essere, i dati del precedente art. 3, nonché la stessa documentazione di cui all'art. 4.

Il rilascio dell'autorizzazione per i nuovi locali è subordinato all'accertamento dei requisiti dell'art. 13 del presente regolamento.

Il trasferimento della sede dell'esercizio, nella stessa zona, è sempre consentito salvo il rispetto delle distanze di cui all'art. 11.

Il trasferimento in altra zona, è consentito nel rispetto delle distanze di cui all'art. 11, e comunque fino ad esaurimento del numero complessivo degli esercizi assegnati in ragione del rapporto con la popolazione residente.

Per i trasferimenti richiesti per causa di forza maggiore (es.: incendio, sfratto non dovuto a morosità, ecc.) si procederà in deroga ai criteri stabiliti per le distanze di cui all'art. 11, previo parere dell'apposita Commissione Comunale.

Art. 8 - Ampliamento esercizio

In caso di ampliamento dei locali, gli interessati dovranno presentare domanda scritta in bollo, contenente oltre agli estremi dell'autorizzazione in essere, i dati del precedente art. 3 e corredata unicamente dalla pianta planimetrica in scala 1:100

del nuovo assetto dell'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 9 - Subingresso

Il subingresso nell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, per atti tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e che il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Il subentrante per atto tra vivi, munito dei requisiti anzidetti, all'atto del trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività dopo aver richiesto l'autorizzazione al Comune.

Qualora non inizi l'attività entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione del titolo decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per atto tra vivi, privo dei requisiti alla data del trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti predetti e chiesto l'autorizzazione al Comune.

Qualora non risulti in possesso dei requisiti suddetti entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Tale termine è prorogato dal Sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'esercizio sia stato trasferito per causa di morte o di donazione, che il trasferimento dell'esercizio avvenga entro i termini di cui sopra.

In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, lo svolgimento di eventuali attività è da considerare abusivo ed il Comune può disporre la chiusura dell'esercizio.

Sulla domanda dovranno essere riportati tutti i dati di cui all'art. 3 e allegata la certificazione da cui risulti la qualifica professionale.

Art. 10 - Successione ereditaria

Per gli esercizi aventi i requisiti previsti dall'art. 3 della L. 443/85, in caso di invalidità,

di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto potranno richiedere, presentando idonea documentazione, di continuare nell'attività, ai sensi dell'art. 5 della Legge 443/85, dal possesso della qualificazione professionale, purché il servizio sia prestato da persona in possesso della qualificazione professionale rilasciata dalla C.P.A.

Art. 11 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio di nuove autorizzazioni è subordinato al rispetto della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente in conformità ai seguenti criteri e con riferimento alle zone funzionali sottoindicate (individuata con lo stesso criterio adottato con la rete di sviluppo e di adeguamento commerciale).

Ogni nuova autorizzazione verrà rilasciata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre precedente alla data di presentazione della domanda, conseguentemente agli aggiornamenti predisposti dagli uffici. L'autorizzazione per l'apertura di nuove attività dovrà essere rilasciata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) per quanto attiene alla distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti devono intercorrere 80 metri, dai numeri civici dei relativi ingressi degli esercizi.

Per le attività esistenti, in caso di trasferimento nella stessa zona funzionale, le distanze con gli esercizi esistenti sono ridotte a 50 metri.

b) In rapporto alla densità di popolazione per zone funzionali:

zona 1) Crespina - Tripalle

- Per le attività di parrucchiere potrà essere rilasciata una licenza ogni 750 abitanti residenti nella zona funzionale interessata, o frazione superiore al suo 50% per le successive;

- Per le attività di barbiere: 1 ogni 1400 abitanti o frazione superiore al suo 50% per le successive;

- Per le estetiste una licenza ogni 800 abitanti residenti nella zona funzionale interessata o frazione superiore al suo 50% per le successive;

zona 2) Cenaia

- Parrucchieri: una licenza ogni 750 abitanti o frazione superiore al suo 50% per le successive;

- Barbieri: una licenza ogni 1400 abitanti o frazione superiore al suo 50% per le successive;

- Estetiste: una licenza ogni 800 abitanti o frazione superiore al suo 50% per le successive;

Art. 12 - Componenti la commissione per le attività di parrucchiere-estetista

Le autorizzazioni di cui all'art. 1 sono rilasciate dal Sindaco, previo parere della commissione consultiva presieduta dal Sindaco stesso o suo delegato, composta da:

- n. 3 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria degli artigiani più rappresentative;
- n. 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni dei sindacati più rappresentative;
- n. 1 funzionario del servizio di igiene pubblica e del territorio dell'Unità Sanitaria Locale;
- n. 1 rappresentante dell'Ufficio di Polizia Municipale;
- n. 1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
- n. 1 dirigente Settore Sviluppo Economico del Comune.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui alla L. n. 1/90 la Commissione viene integrata da due imprenditori (se esistenti) di categoria designati dalle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Svolgerà le mansioni di segretario verbalizzante un collaboratore amministrativo del Settore Sviluppo Economico.

La commissione dura in carica per quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

La commissione, oltre che in merito al rilascio delle autorizzazioni, esprime parere su ogni altro problema di rilievo riguardante la disciplina del settore.

Le variazioni di titolarità di esercizi già esistenti, nonché le trasformazioni di cui agli artt. 5 e 6, vengono espletate dall'Ufficio Comunale competente che ne darà notizia alla Commissione Provinciale dell'Artigianato.

La riunione della Commissione è valida se sono presenti un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13 - Accertamenti

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco sentita

la commissione di cui all'art. 12 previo accertamento:

1) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla L. 443/85.

L'accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.), tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di cui alla L. 443/85 (all'uopo allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Albo Artigiani);

2) dei requisiti igienici dei locali, dei requisiti relativi alla struttura dei locali, nonché i requisiti igienico-sanitari riferiti agli addetti e relativi ai procedimenti tecnici usati, sulla base delle vigenti norme sanitarie comunali e di quanto altro previsto dalle vigenti leggi in materia. E' il richiedente che deve svolgere le procedure per ottenere il nulla-osta dall'U.S.L.;

3) della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione in conformità al successivo articolo. Tale accertamento è affidato agli organi di Polizia Municipale;

4) conformità alle indicazioni degli strumenti urbanistici, regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria;

5) legge antimafia.

Art. 14 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

La ditta interessata presenta la domanda con gli allegati richiesti (vedi all'art. 4).

Verificati i requisiti la richiesta viene inoltrata:

- all'Ufficio Tecnico per il parere in merito all'insediamento ai fini urbanistici;

- all'Ufficio di Polizia Municipale per la verifica delle distanze;

Viene inoltre sottoposta al parere della Commissione Comunale.

Ottenuti i relativi pareri favorevoli, l'Amministrazione Comunale richiederà alla ditta interessata la seguente documentazione:

1) nulla-osta per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'U.S.L.;

2) libretti di idoneità sanitaria delle persone comunque addette ai locali di esercizio e alle lavorazioni.

Documentazione che dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di notifica dell'accoglimento

della domanda pena la sua decadenza. Il Comune è tenuto a dare comunicazione alla Commissione Provinciale dell'Artigianato del rilascio dell'autorizzazione. Tale comunicazione è dovuta anche in caso di cessazione.

Art. 15 - Priorità nell'accoglimento delle domande

Qualora per la stessa zona vengano presentate domande concorrenti sarà data preferenza ai richiedenti che dimostrino la disponibilità dei locali. A parità di condizione sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande (vale protocollo del Comune).

Art. 16 - Decadenza per mancata attivazione dell'esercizio

La mancata attivazione dell'esercizio nei mesi successivi alla data del rilascio della relativa autorizzazione, come pure la chiusura per oltre un anno dell'esercizio già attivato, comporta la decadenza dell'autorizzazione concessa. Tale decadenza viene dichiarata dal Sindaco previo avvertimento scritto al titolare.

Qualora il titolare dimostri di non aver potuto aprire o mantenere aperto l'esercizio per cause indipendenti dalla sua volontà e comunque per gravi casi di forza maggiore, il Sindaco può concedere, previo accertamento, un congruo periodo di prova del termine stabilito, la cui durata, in ogni caso, sentita la Commissione, non può essere superiore ad un anno.

Art. 17 - Procedura del diniego

L'eventuale diniego dell'autorizzazione, deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

E' ammesso ricorso nelle forme di legge.

Art. 18 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione comunale e gli orari di apertura e chiusura.

I titolari dovranno esporre in modo ben visibile anche la tariffa delle prestazioni praticate nel locale ed autodisciplinate dalle organizzazioni di categoria.

Art. 19 - Vigilanza

La vigilanza è esercitata dal servizio di vigilanza urbana e dai vigili sanitari, i quali possono, a

tale scopo accedere in ogni momento in tutti i locali dell'esercizio. Il titolare consente tale accesso sin dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione.

Art. 20 - Sanzioni

Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza la prescritta autorizzazione, il Sindaco ordina la cessazione immediata delle attività abusive.

Qualora l'ordine non venga eseguito, decorsi 10 giorni dalla data di notifica dell'intimazione, il Sindaco dispone la chiusura coattiva dell'esercizio anche per attività che siano ivi autorizzate.

In caso di violazione alle norme del presente regolamento, nonché l'osservanza degli orari di apertura e chiusura degli esercizi del settore è previsto il pagamento di una contravvenzione da un minimo di L. 200.000= ad un massimo di L. 1.000.000=. In caso di recidiva è applicabile il raddoppio della sanzione fino ai limiti massimi. È ammessa l'oblazione brevi manu, ossia il pagamento nelle mani dell'agente accertatore nella misura del 50% dell'ammontare previsto.

Art. 21 - Norma transitoria

In riferimento all'art. 7 della L. n. 1/90 e del parere del Consiglio Nazionale dell'Artigianato presso il Ministero dell'Industria, alle imprese artigiane esercenti l'attività di cui all'art. 1 del presente regolamento, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e l'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 22 - Validità del regolamento

Il presente Regolamento annulla quello precedente ed entra in vigore dopo l'approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.

Allegato a)

**REQUISITI IGIENICO-SANITARIO PER LE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE
(UNISEX UOMO-DONNA) BARBIERE ED ESTETISTA**

Caratteristiche dei locali:

I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari ed adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere:

- a) una superficie idonea per lo svolgimento dell'attività, con un minimo di circa 20 mq.;
- b) Pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad una altezza di m. 2 dal pavimento (zona lavaggio/tintura);
- c) Lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- d) Arredamento di facile pulizia;
- e) Dotazione di biancheria pulita per gli utenti in appositi armadietti;
- f) Gli strumenti di lavoro devono essere sterilizzati mediante attrezzature idonee con apparecchiature a caldo;
- g) Vi devono essere recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti;
- h) Tutti gli impianti tecnici e tecnologici (elett.-gas-acqua ecc.) devono essere installati nel rispetto delle norme vigenti;
- i) Gli esercizi di parrucchiere (unisex uomo-donna), barbiere ed estetista devono avere almeno un bagno ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servito da regolamentare antibagno con lavabo. Per l'attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui al D.P.R. 327/80.

Libretti di idoneità sanitaria:

Il personale di lavoro ed assistenza nelle attività di parrucchiere ed estetista, deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dalla U.S.L. competente che dovrà essere rinnovato annualmente. Durante il lavoro il personale deve indossare una sopravveste pulita e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

Norme transitorie:

- 1) I minimi di superficie non sono applicabili agli esercizi esistenti alla data di adozione del presente regolamento e non sono vincolanti per i locali situati nel centro storico e nei casi di voltura dell'autorizzazione;

- 2) I titolari degli esercizi già esistenti alla data di adozione del presente regolamento, possono svolgere l'attività di parrucchiere (unisex uomo-donna) e quindi adeguarsi alla normativa del regolamento comunale, nei tempi indicati.

Eventuali deroghe alle norme igienico sanitarie sopra descritte possono essere adottate su parere del Responsabile del Servizio Igiene e Prevenzione della U.S.L. competente.

Stessa procedura può essere usata anche nei casi di cambio di ragione sociale e/o subingresso;

- 3) Per le attività di estetica le apparecchiature elettromeccaniche impiegabili sono quelle previste nell'allegato della legge n. 1 del 4 gennaio 1990 e i locali devono rispondere ai requisiti specifici igienico sanitari del settore ed in particolare:

a) almeno un box per estetica deve essere dotato di lavandino con erogatore dell'acqua calda e fredda con comando non manuale (a pedale/elettrico/pressione) con scarico convogliato in idonea fognatura, e pareti con superfici di materiale lavabile e disinfettabile di altezza di mt. 2.

b) utilizzo di materiale monouso per lettini e poltrone ecc.

- 4) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge n. 1142 del 23.12.70, alla legge n. 1 del 4.01.90 e di quant'altro previsto dalle norme igienico sanitarie della vigente legislatura.